

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DEL REVISORE SU

**PROPOSTA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 E CENSIMENTO
ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 17
D.L. N. 90/2014**

L'organo di revisione

Dott. Angelo Russo

VERBALE N. 21/2022 DEL 06.12.2022

Il sottoscritto Revisore, nominato con delibera del C.C. n. 3 del 12.04.2021 ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000,

PREMESSO CHE

- l'Ente ha fatto pervenire la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n.90/2014", con le schede di rilevazione delle partecipazioni redatte sulla base degli schemi stabiliti dal Dipartimento del Tesoro;
- l'art 239 del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al comma 1, lettera b), punto 3), stabilisce che l'organo di revisione deve rilasciare apposito parere sulle modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

VISTO

- l'articolo 20 del **D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), Il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
 - effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;
- la comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi che deve essere effettuata esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (**<https://portalesoro.mef.gov.it>**) e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento. Inoltre attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del

censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014). Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

CONSIDERATO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2017, l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 effettuando la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, disponendo quanto segue:
 - il mantenimento della partecipazione nella SMAT (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO) Spa, che svolge il servizio di gestione delle acque comunali, in quanto connessa alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175;
 - il mantenimento della partecipazione nella SIA Srl, che svolge la gestione del servizio smaltimento rifiuti sul territorio comunale, in quanto connessa alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175;
 - l'alienazione della partecipazione nella PROVANA Spa in liquidazione, in quanto la partecipazione è stata individuata come non indispensabile per le attività istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Tale alienazione è giunta alla conclusione del suo iter e si è concretizzata con la vendita al Comune di Leini, avvenuta nel corso dell'esercizio 2021, per l'importo complessivo di Euro 1.040,00 come da reversale d'incasso n.3600 del 31/08/2021;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2021, l'Ente confermava il mantenimento delle partecipazioni societarie nelle società SMAT Spa e SIA Srl, in quanto partecipazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, attestando che non si rendeva necessaria l'adozione di alcun piano di razionalizzazione delle suddette partecipazioni;

- che l'Ente, con la revisione periodica di cui alla proposta oggetto del presente parere, intende mantenere le partecipazioni nelle società SMAT Spa e SIA Srl, in quanto partecipazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e quindi non si rende necessaria l'adozione di alcun piano di razionalizzazione, volto all'alienazione e/o alla dismissione, delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti, per quanto di propria competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

A conclusione del presente parere il Revisore sottolinea e raccomanda ancora all'Ente l'importanza di:

- monitorare attentamente e con continuità l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci di esercizio e/o i rendiconti delle società partecipate;
- vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, rispetto ai servizi ricevuti, attivando le dovute valutazioni del caso, qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio (disavanzi o perdite) in sede di controllo di gestione;
- migliorare ed implementare il sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le proprie società/organismi partecipati. In particolare l'Ente deve definire, come da indicazione contenuta nel questionario della Corte dei Conti, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica *ex art. 147-quater* del d.lgs. n. 267/2000. E' altresì necessario che il sistema informativo consenta anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti

elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali). Il sistema informativo deve consentire inoltre la rapida rilevazione dei rapporti di credito/debito tra l'Ente e le società/organismi partecipati necessaria per operare le eventuali riconciliazioni.

San Francesco al Campo, 06/12/2022

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

Dott. Angelo Russo